

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -  
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -  
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -  
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -  
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso OMISSIS proposto da:

SOCIETÀ

- ricorrente -

contro

AVVOCATO

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1219/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Nel 2011 la SOCIETÀ propose opposizione al precetto notificato dall'AVVOCATO. A fondamento dell'opposizione dedusse che il creditore aveva erroneamente conteggiato l'IVA e le spese di precetto di cui intimò il pagamento.

2. Il Tribunale di Mondovì con sentenza 7.9.2012 n. 243 rigettò l'opposizione.

La sentenza venne appellata dalla soccombente.

3. La Corte d'appello di Torino con sentenza 23.6.2014 n. 1219 rigettò il gravame nella parte in cui riproponeva la questione relativa ai criteri di computo dell'IVA. Lo accolse, invece, nella parte in cui lamentava l'erroneità del calcolo delle spese di precetto. Ritenne infatti la Corte d'appello che il creditore non potesse includervi anche le spese relative alla notifica di un primo precetto, perento per scadenza dei termini ex art. 481 c.p.c..

*Sentenza, Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Rossetti, n. 20374 dell'11 ottobre 2016*

La Corte d'appello, infine, condannò la SOCIETÀ al pagamento dell'80% delle spese del doppio grado di giudizio, compensando il restante 20%.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata dalla SOCIETÀ con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Ha resistito AVVOCATO con controricorso illustrato da memoria.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la SOCIETÀ lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello non poteva condannare la SOCIETÀ alle spese del doppio grado (sia pure nella misura dell'80%), perchè:

-) la SOCIETÀ non poteva dirsi soccombente, essendo stata la sua opposizione accolta;

-) in ogni caso, anche a ravvisare una soccombenza in capo alla SOCIETÀ, questa non poteva essere che parziale e comunque reciproca rispetto alle pretese del creditore precedente;

-) la circostanza che l'opposizione fosse stata accolta per una somma modesta (190 Euro) non poteva incidere sul regime delle spese di lite, poichè la modestia della pretesa non fa venir meno il diritto di agire e difendersi in giudizio.

La ricorrente, in definitiva, sostiene *in iure* la tesi secondo cui chi domandi in giudizio "100" ed ottenga "1" deve considerarsi pur sempre vittorioso, e non può esser condannato a pagare spese maggiori di "1", altrimenti il diritto di difesa costituzionalmente garantito ne verrebbe indirettamente compromesso.

1.1. Il motivo è fondato.

La SOCIETÀ ha introdotto una opposizione esecutiva, e quindi un giudizio strutturato come un ordinario giudizio di cognizione, e come tale soggetto alle regole di cui agli artt. 91-92 c.p.c.. Le spese di lite andavano dunque poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Sez. 3, Sentenza n. 5061 del 05/03/2007, Rv. 595493; Sez. 3, Sentenza n. 15395 del 28/06/2010 (Rv. 613860)).

1.2. Nel caso di specie, alla fine del giudizio è emerso che effettivamente il creditore esecutante aveva chiesto col precetto il pagamento di una somma eccedente (per 196 Euro) quella dovuta.

Cionondimeno, la società opponente era condannata a rifondere all'opposto una parte delle spese di lite.

Tale statuizione è erronea, perchè la SOCIETÀ era vittoriosa, e le spese da essa sostenute potevano eventualmente essere compensate, ma non esserle addossate nemmeno in parte (Sez. 2, Sentenza n. 5696 del 10/04/2012, Rv. 621788; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12893 del 10/06/2011, Rv. 617730; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012, Rv. 621270).

*Sentenza, Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Rossetti, n. 20374 dell'11 ottobre 2016*

2. La ritenuta erroneità in diritto della sentenza impugnata non ne impone tuttavia la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

A tal riguardo ritiene questa Corte che il considerevole iato quantitativo tra *petitum* e *decisum* costituisca un giusto motivo per la compensazione integrale tra le parti delle spese dei due gradi di merito, come già ripetutamente stabilito da questa Corte (ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822; Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563).

3. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del soccombente, e sono liquidate nel dispositivo, avuto riguardo all'effettivo contenuto economico della controversia.

### P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;

-) condanna AVVOCATO alla rifusione in favore di SOCIETÀ delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 800, di cui 200 per spese vive, cui andrà aggiunto l'importo del contributo unificato, l'I.V.A., la cassa forense e le spese forfettarie, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*